

Fondi pensione, illegittime le riliquidazioni dell'Agenzia delle Entrate

“Bocciata” la rideterminazione dell'aliquota IRPEF per tassazione separata, perché non dipendeva da errori del contribuente

/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

Quando un dipendente termina la propria attività lavorativa per andare in pensione, laddove in costanza di rapporto era iscritto a una a forma pensionistica complementare (cosiddetto **fondo pensione**), percepisce oltre al TFR del datore di lavoro, anche una somma erogata dal Fondo di previdenza.

Sulla specifica problematica riferita, appunto, alle prestazioni in forma capitale percepite dagli ex lavoratori negli anni 2003 e seguenti, si sta verificando una complessa problematica di carattere fiscale, riferita alla **modalità di determinazione dell'aliquota IRPEF** da utilizzare per assoggettare a tassazione separata dette somme, che è sfociata in un contenzioso tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. In precedenza, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto nella **circolare n. 29/E del 2001**, che l'aliquota cosiddetta **interna** da applicare ai montanti dopo il 1° gennaio 2001 era determinata in base a un reddito di riferimento calcolato considerando, nell'algoritmo prefigurato dall'art. 19 del TUIR:

- al numeratore, l'ammontare totale della prestazione in capitale (maturata prima e dopo il 1° gennaio 2001);
- al denominatore, l'intero periodo di contribuzione.

Successivamente, nel paragrafo 5.2 della **circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007**, l'Agenzia delle Entrate ha indicato una diversa e nuova interpretazione dell'art. 20, comma 1, del TUIR.

In particolare, ha invitato i propri Uffici periferici a **rideterminare l'aliquota** da applicare sulle prestazioni in capitale erogate, riferibili al maturato contributivo dal 1° gennaio 2001, applicando un'aliquota interna costruita in base a un reddito di riferimento calcolato considerando:

- al numeratore, il solo montante post 1° gennaio 2001;
- al denominatore, il solo periodo di contribuzione dopo il 1° gennaio 2001.

Il nuovo criterio di determinazione dell'aliquota interna ha comportato, nella maggior parte dei casi, un aumento, talora di ammontare significativo, della tassazione, soprattutto nel caso di destinazione (su base oltretutto volontaria, per i “vecchi iscritti”), nel periodo 2001/2006, di quote di TFR alla previdenza complementare.

Tanto premesso, l'Agenzia, tramite istruzioni di servizio, ha invitato gli uffici a riliquidare l'imposta dovuta sulle prestazioni in capitale erogate a “vecchi iscritti”, nel 2003 o in anni successivi: in conformità a tali indicazioni, gli uffici periferici stanno facendo pervenire ai contribuenti una **seconda**

comunicazione di liquidazione delle predette somme chiedendo la differenza rispetto alla precedente comunicazione predisposta secondo i vecchi criteri. Sulla specifica questione si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Milano (Sez. I), che con **sentenza n. 423 dell'8 settembre 2009**, ha accolto il ricorso di un ex iscritto al fondo pensione (ora pensionato) cui era stata notificata una cartella per mancato pagamento IRPEF a tassazione separata della comunicazione di conguaglio.

La Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di un ex iscritto al fondo

La sentenza svolge un'analisi complessiva della questione. Nel merito i giudici milanesi osservano che la riliquidazione effettuata dall'Ufficio è in contrasto con l'art. 23, comma 5, terzo periodo, del DLgs. 252/2005, che ha abrogato l'art. 20 del TUIR con decorrenza 1° gennaio 2007, norma che consentiva tale riliquidazione posto che disponeva: “Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

In buona sostanza, per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano il citato art. 23, comma 5, terzo periodo, del predetto DLgs. 252/2005 avrebbe una **valenza generale**, nel senso di escludere qualsivoglia potere di riliquidazione da parte degli Uffici. Non solo, dunque, quello espressamente soppresso di cui all'art. 20 del TUIR (riliquidazione in base all'aliquota media del quinquennio), ma anche eventuali riliquidazioni sulla base di un diverso criterio di calcolo dell'aliquota da applicare sulle prestazioni in capitale erogate.

La Commissione osserva testualmente che “l'Ufficio ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, ma tale articolo non consente il tipo di riliquidazione effettuata in quanto non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 36-bis, poiché non si tratta di correzione di errori o riduzioni di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge, ma di una nuova e diversa riliquidazione delle imposte già liquidate dal sostituto di imposta all'atto della erogazione delle somme”.